



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO: prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n. 1187/2023

Frosinone, 11 aprile 2023

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Frosinone

e p.c. Ai Sig. Magistrati professionali e onorari
Tribunale di Frosinone
Sede

OGGETTO: Art. 5 d. lgs. n. 28/2010 – Mediazione obbligatoria – Comparizione delle parti tramite rappresentante sostanziale – Requisiti della procura – Orientamenti interpretativi del Tribunale di Frosinone.

All'esito dell'esame compiuto congiuntamente con i giudici della sezione civile, fornisco riscontro alla Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Frosinone in ordine ai problemi di interpretazione posti dall'art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010 con riferimento alla possibilità per le parti di farsi sostituire, nella comparizione davanti all'organismo di mediazione, da un rappresentante e ai requisiti che deve possedere la relativa procura.

1. – In conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8473/2019), il Tribunale ritiene che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d. lgs. n. 28/2010, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti, le stesse possano farsi sostituire da un rappresentante.

2. – Il rappresentante può in ipotesi coincidere con il difensore della parte, ma in tal caso la procura non può intendersi ricompresa nel normale mandato giudiziale. Quindi, ove la parte intenda farsi sostituire da un terzo (eventualmente, dallo stesso difensore che la assiste), dovrà provvedere secondo la disciplina prevista dal codice civile in tema di rappresentanza (Capo VI del Titolo II del Libro IV).



3. – Pertanto, in tal caso, la parte deve conferire al suo difensore una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e l'attribuzione del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (procura speciale sostanziale).

4. – A norma dell'art. 1392 c.c., la procura deve avere la stessa forma prevista per l'atto che il rappresentante può compiere. Dunque, poiché la mediazione, se ha esito positivo, si conclude con una transazione o un contratto ad essa assimilabile, la procura dovrà avere forma scritta (*ad probationem* in generale: art. 1967 c.c.; *ad substantiam* nei casi previsti dall'art. 1350 c.c.). Se, poi, l'esito positivo della mediazione consista nella stipulazione di un accordo destinato ad essere trascritto, per sottoscrivere l'accordo medesimo sarà necessaria la procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.).

5. – In conclusione, diversamente da quanto parrebbe doversi desumere da alcuni passaggi motivazionali della citata sentenza n. 8473/2019 della Suprema Corte (peraltro oggetto, su tale specifico punto, di critica da parte di numerosa ed autorevole dottrina), per regola generale la procura sostanziale che la parte intende rilasciare al proprio difensore per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria non richiede che sia conferita per atto notarile ovvero scrittura privata autenticata da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quest'ultima forma sarà necessaria solamente nel caso in cui anche l'accordo che si intende concludere in sede di mediazione debba essere stipulato in quella forma.

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi

